



## Acea Ato 5

### ANTICIPATA A MEZZO FAX

Comunicazione fax ai sensi dell'art.43  
Del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 45 del  
D. Lgs. 82/2005



PROT. N.: 0027874/2009  
DEL: 25/11/2009 11.25.30  
Orig.: 0 (0=Usc./1=Entr.)

**Spett.le S.T.O. dell'A.ATO 5**

Via Brighindi, 2

03100 Frosinone

Fax 0775 835464

**E p.c Spett.le Presidente dell'A.ATO 5**

Piazza Antonio Gramsci, 13

03100 Frosinone

Fax 0775 219346

**Spett.le Presidente**

**della Provincia di Frosinone**

Piazza Antonio Gramsci, 13

03100 Frosinone

Fax 0775 219346

**Oggetto:** Canone di concessione ex art. 13.4 della Convenzione di Gestione del S.I.I.

Con riferimento alla Vs. nota AT 1492 del 2 novembre 2009, che si allega in copia, relativa richiesta di pagamento della quota del canone di concessione, relativa al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2009, che la scrivente è tenuta a corrispondere all'A.ATO 5 ai sensi di quanto disposto nella Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato, si precisa quanto segue.

Se da un lato a norma dell'art. 13 della richiamata convenzione, il canone di concessione per le opere e beni affidati al gestore è comprensivo della quota destinata dal Piano d'Ambito al pagamento delle spese per l'organizzazione e funzionamento della S.T.O. e degli organi dell'A.ATO5, della somma che l'A.ATO5 è tenuta a corrispondere ai consorzi di bonifica e delle somme destinate al pagamento delle rate dei mutui in essere all'atto della stipula della Convenzione, contratti dai comuni per la realizzazione di opere relative al S.I.I.; dall'altro lato l'art. 148, comma 4, della D. Lgs. 152/2006 dispone che: *"i costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'Ambito, determinati annualmente fanno carico agli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'Ambito"*.



## Accea Ato 5

Conformemente al su esposto dettato normativo, il Co.Vi.Ri. nei pareri dell'1 e 4 dicembre 2008 ha osservato che pur essendo il **canone di concessione** composto dalle voci indicate all'art. 13 della Convenzione, per quanto attiene le spese di funzionamento dell'A.ATO5 i relativi costi fanno carico agli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale.

Quanto affermato nei su menzionati pareri è stato ulteriormente ribadito, dal medesimo Comitato, nelle successive delibere n. 13 del 12/05/2009 e n. 15 del 23/06/2009, nelle quali viene tra l'altro specificato che: *"Sono spese di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'Ambito quelle complessive per il personale, le spese legali, la sede, il mobilio, la cancelleria, attrezzatura informatica e tecnica di vario genere, il materiale informativo, ed altre spese generali riconducibili alla struttura operativa medesima"*.

Si precisa, altresì, che in merito alle somme destinate al pagamento delle rate dei mutui contratti dai Comuni per la realizzazione di opere relative al S.I.I., la scrivente è a tutt'oggi impossibilitata ad erogare le relative somme. Ciò premesso, e conformemente a quanto disposto dall'art. 13, comma 2, della Convenzione di Gestione, si richiedono specifiche disposizioni al fine di poter gestire, successivamente, il suddetto pagamento direttamente ai Comuni titolari dei mutui stessi.

Alla luce dei rilievi sopra espressi, si invita l'Autorità d'Ambito ad attenersi a quanto deliberato dal Co.Vi.Ri. in relazione alla voce "spese di funzionamento dell'A.ATO5", procedendo alla riformulazione del progetto di fattura relativo al pagamento della quota del canone di concessione, periodo 1 gennaio - 30 giugno 2009, inviata alla scrivente Società.

Distinti saluti.

**Acea Ato 5 S.p.A.**  
**Amministratore Delegato**  
(Ing. Luca Matrecano)